

**REGOLAMENTO (CE) N. 1116/97 DELLA COMMISSIONE****del 19 giugno 1997****relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita mediante una procedura di gara una parte di queste scorte affinché siano trasformate nella Comunità;

considerando che è opportuno, vista la situazione attuale del mercato, restringere l'elenco dei prodotti finiti ammissibili ai prodotti contenenti carni suine oltre alle carni bovine, purché la percentuale delle carni suine nei confronti di queste ultime sia ridotta in maniera significativa;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95<sup>(4)</sup>, (CEE) n. 3002/92<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96<sup>(6)</sup>, e (CEE) n. 2182/77<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

considerando che, in vista di assicurare una procedura di gara regolare ed uniforme, dovrebbero essere adottate delle misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79; che queste misure devono essere applicabili quanto prima;

considerando che è opportuno prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tali disposizioni crea negli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

*Articolo 1*

1. Sono messe in vendita mediante gara:

- circa 1 000 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- circa 500 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
- circa 500 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento belga;
- circa 500 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- circa 500 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- circa 500 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
- circa 100 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento svedese;
- circa 35 t di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento finlandese;
- circa 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- circa 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese;
- circa 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- circa 1 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;
- circa 230 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle carni bovine disossate.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara, che devono essere espresse in ECU, scade alle ore 12.00 del 24 giugno 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

<sup>(5)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.